

Proroga Decontribuzione Sud – Inps, msg. n. 4593/2022 – Nota di approfondimento

Facendo seguito alla [comunicazione Ance del 12 dicembre scorso](#), si informa che è stato pubblicato il messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022, con il quale l’Inps ha fornito i primi chiarimenti sulla proroga della Decontribuzione Sud, così come prevista dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In seguito alla richiesta delle Autorità italiane, la Decontribuzione Sud è stata prorogata dalla Commissione europea, con la decisione C (2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2023.

L’Inps ricorda che la Decontribuzione Sud è stata applicata, fino al 30 giugno 2022, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L’Istituto ricorda, altresì, che, la suddetta agevolazione è stata poi autorizzata dalla Commissione europea, per i periodi di competenza luglio 2022 – dicembre 2022, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 della comunicazione C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. **Temporary Crisis Framework o TCF**); [cfr. comunicazione Ance del 1° agosto 2022.](#)

Con la decisione del 6 dicembre 2022 citata in apertura, la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

L’Inps ha precisato che, come previsto dalla sopra citata decisione della Commissione europea, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel *Temporary Crisis Framework* è stato innalzato a:

- 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
- 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l’Inps ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

L’Inps ha, inoltre, evidenziato che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del c.d. *Temporary Crisis Framework*¹.

¹ Al riguardo, l’Inps ha rinvio a quanto previsto al punto 84 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, secondo il quale: “Nel complesso, gli aiuti concessi a norma delle sezioni da 2.1 a 2.3 del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione non

Per quanto concerne l'esonero contributivo in oggetto riferito al periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, l'Inps ha comunicato che le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, l'Inps ha rinviato alle indicazioni già fornite in precedenza (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, illustrata nella citata [comunicazione Ance del 1° agosto 2022](#)).

possono superare in alcun momento i massimali di aiuto previsti nelle rispettive sezioni della presente comunicazione. Per quanto riguarda la sezione 2.4, gli aiuti concessi a norma del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono superare i massimali di aiuto previsti dalla presente comunicazione per lo stesso periodo ammissibile”.